



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giovanni Abruzzo, Tanina Amato, Daniela Lucia Brancato, Stefania Bruno, Assunta Calabrese, Rita Caruso, Giovanni Castronovo, Antonella Cipullo, Valeria D'Alterio, Valentina Dettoto, Roberto Fontana, Luana Fragapane, Angela Izzo, Giuseppina Jerino, Milly La Lisa, Angela Leopizzi, Antonino Licata, Maria Rosa Madeddu, Simona Mollica, Andrea Mura, Domenico Salvatore Riso, Giuditta Tubelli, Sergio Domenico Valastro, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- Commissione Interministeriale Ripam;
- Formez Pa;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Funzione Pubblica; Ispettorato Nazionale Lavoro;

- Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili;
- Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Ministero dell'Istruzione;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero della Salute;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dello Sviluppo Economico;
- Ministero della Cultura;
- Ministero per la Pubblica Amministrazione;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Valentino Coppola, Margot Bellomo, Flonja Shuli, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

*per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

- per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito pubblicata sul sito [www.riqualficazione.formez.it](http://www.riqualficazione.formez.it) prima in data 17/12/2021 e successivamente pubblicata nuovamente in data 14/01/2022 (approvata dalla Commissione d'esame e validata dalla Commissione RIPAM nella seduta del 12/01/22) per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré (2.133) posti di personale (elevato successivamente a 2.736 unità) non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva / fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni di cui al Bando pubblicato in GURI n.50 del 30/06/2020, così come modificato da atto di rettifica pubblicato in GURI n.60 del 30/07/2021, nella parte in cui non ha riconosciuto come “attinente” il titolo dell'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di

cui sono in possesso i ricorrenti, riconoscendo agli stessi 1 punto (anziché 3 punti) e collocandoli quindi come idonei non vincitori in una posizione inferiore rispetto a quella dovuta;

- per quanto di ragione, del verbale n.13 del 20/10/2021, recentemente conosciuto in data 3/02/2022 in riscontro all'istanza di accesso presentata dalla ricorrente, con cui la Commissione, provvedendo alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di cui all'art.9 del Bando e dell'art.1 c.4 lett. t) dell'avviso di modifica, ha stabilito di “ritenere “attinente” l'abilitazione della professione forense e l'abilitazione alla professione di dottore commercialista, nonché quella di revisore contabile, “non attinente” le abilitazioni riconducibili ad ambiti diversi da quelli di cui al punto precedente e che prevedano quale titolo di accesso, secondo l'attuale ordinamento professionale, una laurea ed il superamento di esame di abilitazione per l'esercizio della professione, ove espressamente dichiarato dal candidato”;

- per quanto occorrer possa, del Bando di concorso per il reclutamento di 2.133 posti di funzionario amministrativo adottato dalla Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM, pubblicato nella G.U.R.I. n.50 del 30/06/2020 e divenuto successivamente lesivo con l'approvazione della graduatoria di merito, laddove l'art.9 c.5 lett.b del Bando venga interpretato nel senso di escludere l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro tra quelle attinenti al profilo professionale del concorso;

- per quanto occorrer possa, dell'atto di rettifica del Bando di concorso in oggetto pubblicato in G.U.R.I. n.60 del 30/07/2021, laddove, “preservando” l'art.9 del Bando dalle successive modifiche, tale disposizione venga interpretata nel senso di escludere l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro tra quelle attinenti al profilo professionale del concorso;

- per quanto di ragione, della nota pubblicata sul sito [www.riqualificazione.formez.it](http://www.riqualificazione.formez.it) in data 17/01/2022 con cui la Commissione Ripam ha invitato i candidati vincitori alla scelta della Amministrazione di destinazione entro il termine improrogabile del 24/01/2022;

- per quanto occorrer possa, della delibera n.7 del 27/09/2021 di nomina della Commissione d'esame del concorso pubblico in oggetto;
- per quanto di ragione, del verbale e delle schede di valutazione dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha valutato “anche mediante ricorso a piattaforme digitali”, a differenza delle altre abilitazioni, come “non attinente” l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, già richiesti, senza esito, con istanze di accesso a firma dei singoli ricorrenti e poi collettivamente a firma dello scrivente difensore il 23/01/2022;
- per quanto di ragione, di ogni altro verbale dagli estremi ignoti con cui la Commissione ha espresso le proprie valutazioni sulle abilitazioni professionali dei candidati;
- di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto;

nonché per l'accertamento e la condanna

dell'interesse in capo a tutti i ricorrenti della rivalutazione del proprio punteggio e conseguente riposizionamento nella graduatoria di merito – pubblicata il 17/12/2021 e nuovamente ripubblicata il 14/01/2022 – con l'attribuzione del corretto punteggio di 3 punti anziché di 1 punto per il riconoscimento della propria abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro come “attinente” ai profili del Concorso per la copertura di duemilacentotrentatré (2.133) posti di personale (elevato successivamente a 2.736 unità) non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva / fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. n.50 del 30/06/2020 e così come modificato da atto di rettifica pubblicato in G.U.R.I. n.60 del 30/07/2021

*per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati il 31/3/2022:*

- per quanto di ragione, della graduatoria definitiva pubblicata nuovamente in data

14/01/2022 (approvata dalla Commissione d'esame e validata dalla Commissione RIPAM nella seduta del 12/01/22) per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré (2.133) posti di personale (elevato successivamente a 2.736 unità) non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva / fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni di cui al Bando pubblicato in GURI n.50 del 30/06/2020, così come modificato da atto di rettifica pubblicato in GURI n.60 del 30/07/2021, nella parte in cui NON ha riconosciuto come "attinente" il titolo dell'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui sono in possesso i ricorrenti, riconoscendo agli stessi 1 punto (anziché 3 punti) e collocandoli quindi come idonei non vincitori in una posizione inferiore rispetto a quella dovuta;

- per quanto occorrer possa, della graduatoria provvisoria finale di merito pubblicata sul sito [www.riqualificazione.formez.it](http://www.riqualificazione.formez.it) prima in data 17/12/2021, per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré (2.133) posti di personale (elevato successivamente a 2.736 unità) non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva / fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni di cui al Bando pubblicato in GURI n.50 del 30/06/2020, così come modificato da atto di rettifica pubblicato in GURI n.60 del 30/07/2021, nella parte in cui NON ha riconosciuto come "attinente" il titolo dell'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui sono in possesso i ricorrenti, riconoscendo agli stessi 1 punto (anziché 3 punti) e collocandoli quindi come idonei non vincitori in una posizione inferiore rispetto a quella dovuta;

- per quanto di ragione, del verbale n.13 del 20/10/2021, recentemente conosciuto in data 3/02/2022 in riscontro all'istanza di accesso presentata dalla ricorrente, con cui la Commissione, provvedendo alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di cui all'art.9 del Bando e dell'art.1 c.4 lett. t) dell'avviso di modifica, ha

stabilito di “ritenere “attinente” l’abilitazione della professione forense e l’abilitazione alla professione di dottore commercialista, nonché quella di revisore contabile, “non attinente” le abilitazioni riconducibili ad ambiti diversi da quelli di cui al punto precedente e che prevedano quale titolo di accesso, secondo l’attuale ordinamento professionale, una laurea ed il superamento di esame di abilitazione per l’esercizio della professione, ove espressamente dichiarato dal candidato”;

- per quanto occorrer possa, del Bando di concorso per il reclutamento di 2.133 posti di funzionario amministrativo adottato dalla Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM, pubblicato nella G.U.R.I. n.50 del 30/06/2020 e divenuto successivamente lesivo con l’approvazione della graduatoria di merito, laddove l’art.9 c.5 lett.b del Bando venga interpretato nel senso di escludere l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro tra quelle attinenti al profilo professionale del concorso;

- Per quanto occorrer possa, dell’atto di rettifica del Bando di concorso in oggetto pubblicato in G.U.R.I. n.60 del 30/07/2021 e divenuto successivamente lesivo con l’approvazione della graduatoria di merito, con cui la Commissione ha adottato le misure di semplificazione di cui all’art.10 c.3 del D.L.n.44/2021 e modificato l’espletamento della procedura (eliminando la prova preselettiva e la prova orale e sostituendole con un’unica prova scritta), laddove, “preservando” l’art.9 del Bando dalle successive modifiche, tale disposizione venga interpretata nel senso di escludere l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro tra quelle attinenti al profilo professionale del concorso;

- per quanto di ragione, della nota pubblicata sul sito [www.riqualficazione.formez.it](http://www.riqualficazione.formez.it) in data 17/01/2022 con cui la Commissione Ripam ha invitato i candidati vincitori alla scelta della Amministrazione di destinazione entro il termine improrogabile del 24/01/2022;

- per quanto occorrer possa, della delibera n.7 del 27/09/2021 di nomina della Commissione d’esame del concorso pubblico in oggetto;

- per quanto di ragione, del verbale e delle schede di valutazione dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha valutato "anche mediante ricorso a piattaforme digitali", a differenza delle altre abilitazioni, come "non attinente" l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, già richiesti, senza esito, con istanze di accesso a firma dei singoli ricorrenti e poi collettivamente a firma dello scrivente difensore il 23/01/2022;

- per quanto di ragione, di ogni altro verbale dagli estremi ignoti con cui la Commissione ha espresso le proprie valutazioni sulle abilitazioni professionali dei candidati;

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione a seguito delle citate istanze di accesso e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

*nonché' per l'accertamento e la condanna*

dell'interesse in capo a tutti i ricorrenti della rivalutazione del proprio punteggio e conseguente riposizionamento nella graduatoria di merito – pubblicata il 17/12/2021 e nuovamente ripubblicata il 14/01/2022 – con l'attribuzione del corretto punteggio di 3 punti anziché di 1 punto per il riconoscimento della propria abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro come "attinente" ai profili del Concorso per la copertura di duemilacentotrentatré (2.133) posti di personale (elevato successivamente a 2.736 unità) non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva / fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I. n.50 del 30/06/2020 e così come modificato da atto di rettifica pubblicato in G.U.R.I. n.60 del 30/07/2021

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza, dalla parte ricorrente proposta unitamente ai suindicati motivi aggiunti, con la quale:

- nel rappresentare che, *“in data 23/01/2022, i ricorrenti hanno già notificato all’Amministrazione un’istanza di accesso per conoscere le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati (che si aggiunge a quelle che alcuni di loro hanno già inviato individualmente)”*;

- e nell’evidenziare che, *“a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati, non è comunque agevole individuare gli indirizzi dei soggetti controinteressati né è agevole provvedere alla notifica di tutti coloro che compongono la graduatoria tenuto conto del loro numero elevato”*;

si chiede, *“ai fini della conoscenza dell’atto e ove ritenuto necessario”*, che venga autorizzata *“la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. mediante pubblicazione del ricorso nell’albo presente sul sito web istituzionale dell’Amministrazione resistente stante, come si è detto, dell’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza”*;

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami”* sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

a).-pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;



- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
  - 4.- l'indicazione dei controinteressati;
  - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
  - 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
  7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
  - b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:
- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
  - d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui

detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

P.Q.M.

accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 aprile 2022.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

## IL SEGRETARIO